



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione  
Attività produttive**

**Settore  
Turismo, Commercio e Servizi**

Oggetto: **Trasmissione DGR n.1587/2020 - Circolare in materia di concessioni demaniali**

Ai Comuni costieri della Toscana

Si trasmette la Delibera della Giunta regionale n.1587 del 14 dicembre 2020, e relativo allegato, avente per oggetto la circolare: "Concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. Indicazioni in merito all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145 a seguito dell'approvazione dell'articolo 182, comma 2, del D.L 19 maggio 2020 n.34 e dell'articolo 100 comma 1, del D.L. 104 del 14 agosto 2020."

Distinti saluti.

FG

Il dirigente del Settore  
dott. Francesco Tapinassi

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO  
Protocollo Arrivo N. 34858/2020 del 21-12-2020  
Doc. Principale - Copia Documento



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/12/2020** (punto N 30)

Delibera

N 1587

del 14/12/2020

*Proponente*

STEFANO BACCELLI  
LEONARDO MARRAS  
MONIA MONNI  
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Francesco TAPINASSI

*Direttore* Albino CAPORALE

*Oggetto:*

Approvazione circolare: "Concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. Indicazioni in merito all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145 a seguito dell'approvazione dell'articolo 182, comma 2, del D.L 19 maggio 2020 n.34 e dell'articolo 100, comma 1, del D.L. 104 del 14 agosto 2020."

*Presenti*

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

*Assenti*

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Circolare

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO  
Protocollo Arrivo N. 34858/2020 del 21-12-2020  
Allegato 1 - Copia Documento

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 comma 2 lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", che attribuisce agli organi di direzione politica l'adozione di atti di indirizzo applicativo degli atti normativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare i commi 682, 683 e 684 dell'articolo 1;

Richiamata la propria deliberazione n.711 del 27 maggio 2019, con la quale sono state fornite indicazioni ai Comuni in merito agli adempimenti da porre in essere per dare attuazione alle citate disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1 commi 682, 683 e 684) che stabiliscono l'estensione di durata di 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 per tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo, come richiamate dalle disposizioni medesime;

Visto l'articolo 182 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - che ha stabilito che nei confronti dei concessionari oggetto dell'estensione di durata di cui alla legge 145/2018 che intendono proseguire la propria attività sia non avviato o sospeso ogni procedimento finalizzato alla devoluzione delle opere non amovibili, al rilascio o all'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della citata legge 77/2020;

Visto l'articolo 100 comma 1 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 - convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - che ha precisato che l'estensione di durata di cui alla legge 145/2018 si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo, fluviale e lacuale per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Visto il Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni";

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 "Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005";

Ritenuto necessario formulare ulteriori indicazioni ai Comuni attributari di funzioni in materia di concessioni demaniali, nonché, per quanto di competenza, le opportune indicazioni all'Autorità portuale regionale e alle competenti strutture regionali riguardo agli adempimenti conseguenti alle precitate disposizioni di legge statale;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la circolare “Concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. Indicazioni in merito all’applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145 a seguito dell’approvazione dell’articolo 182, comma 2, del D.L 19 maggio 2020 n.34 e dell’articolo 100, comma 1, del D.L. 104 del 14 agosto 2020”, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile  
Francesco Tapinassi

Il Direttore  
Albino Caporale

## Allegato A)

*Concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. Indicazioni in merito all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145 a seguito dell'approvazione dell'articolo 182, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020 n.34 e dell'articolo 100, comma 1, del D.L. 104 del 14 agosto 2020.*

### **Premesse**

Con deliberazione n.711 del 27 maggio 2019 sono state fornite indicazioni ai Comuni in merito agli adempimenti da porre in essere per dare attuazione alle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1 commi 682, 683 e 684) che stabiliscono l'estensione di durata di 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 per tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Le disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime introdotte con l'articolo 1, commi 675 e ss. della legge n. 145/2018, hanno determinato non poche criticità applicative nell'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti competenti. Criticità derivanti sia dal consolidato orientamento giurisprudenziale che più volte si è pronunciato sull'illegittimità delle reiterate estensioni di durata "ex lege" delle concessioni, in ragione del conflitto con il diritto eurounitario che dall'assenza di indirizzi a livello statale per assicurare uniforme ed omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale.

Recentemente, il legislatore statale è nuovamente intervenuto in materia:

- con il comma 2 dell'articolo 182 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 - convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - stabilendo che nei confronti dei concessionari oggetto dell'estensione di durata di cui alla legge 145/2018 che intendono proseguire la propria attività sia non avviato o sospeso ogni procedimento finalizzato alla devoluzione delle opere non amovibili, al rilascio o all'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della citata legge 77/2020;
- con il comma 1 dell'articolo 100 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 - convertito con mod. dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - precisando che l'estensione di durata si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo, fluviale e lacuale per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Con il citato articolo 182, comma 2, il legislatore statale ha di fatto innovato la "ratio" della previgente disciplina, collegando l'estensione di durata delle concessioni demaniali alla necessità di rilancio del settore in un contesto di crisi socio-economica e sanitaria globale, nonché alla finalità di contenimento dei danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce del quadro normativo sopra descritto e in vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2020, appare necessario intervenire con indicazioni applicative per le Amministrazioni competenti (Comuni tributari di funzioni in materia di concessioni demaniali, nonché l'Autorità portuale regionale e la stessa Amministrazione regionale) al fine di evitare la paralisi dell'attività amministrativa - quantomeno di ordinaria amministrazione - e di dare certezze agli operatori anche in considerazione del contesto di emergenza sanitaria e socio-economica globale e delle finalità di rilancio del settore, come esplicitate dall'articolo 182, comma 2, del D.L. 34/2020.

## Indicazioni applicative

1. Si ritiene innanzitutto opportuno richiamare quanto espresso nella deliberazione n.711/2019 (Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145) riguardo al fatto che "la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che si forniscono alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla legge."
2. Si ribadisce poi che l'applicazione della rideterminazione di durata è onere dell'Amministrazione competente che, a seguito della notifica al concessionario del ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza, riceva da parte di quest'ultimo – come confermato dal riferimento contenuto nell'art.182 comma 2 D.L. 34/2020 all'intenzione di proseguire la propria attività - la manifestazione della volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l'imposta di registro e comunicando l'opzione per la formalizzazione, scelta tra:
  - la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
  - un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.
3. Con specifico riferimento alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale regionale e dall'Amministrazione regionale, ferma restando la notifica al concessionario del ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza, ricevuta la manifestazione della volontà da parte del concessionario di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l'imposta di registro, l'amministrazione procede con la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio.
4. Con particolare riferimento alle concessioni fluviali e lacuali per la gestione di strutture turistico ricreative, durante il periodo di estensione di durata, la concessione prosegue nel rispetto degli obblighi e oneri disposti nel relativo disciplinare di concessione. E' comunque fatta salva la possibilità dell'Amministrazione regionale di prevedere ulteriori obblighi e oneri connessi all'estensione della concessione medesima, con particolare riferimento alla sicurezza delle aree in concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di concessione, anche eventualmente rideterminato dall'Amministrazione regionale.
5. Resta fermo che l'estensione di durata "ex lege" delle concessioni non esclude il permanere, in capo ai concessionari, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa nonché degli obblighi previsti nella concessione e nei relativi disciplinari, anche con riferimento alla sicurezza e alla manutenzione delle aree demaniali concesse. Ne consegue che gli enti competenti sono tenuti a svolgere i controlli su detti requisiti e obblighi e, se del caso, a dichiarare la decadenza del titolo concessorio.